

# DOSSIER

*A cura del*

**Comitato per la Liberazione di Khaled El Qaisi**



**I. I FATTI**

**II. LE GARANZIE PENALI IN ITALIA E IN ISRAELE: UN CONFRONTO**

**III. IL CENTRO DI DETENZIONE DI PETAH TIQVA**

**IV. IL CONTESTO**

**V. CONCLUSIONI**

**APPENDICE:** Lettera aperta di Francesca Antinucci e Lucia Marchetti, la moglie e la madre di Khaled




# I. I FATTI

Il 31 agosto scorso Khaled El Qaisi – cittadino italiano e palestinese, studente presso l'università Sapienza di Roma e traduttore appassionato di documenti storici palestinesi<sup>1</sup> – è stato arrestato dalle autorità israeliane al valico di Allenby, tra Cisgiordania occupata e Giordania, senza che gli fosse contestato alcun reato, né tanto meno fosse formulata alcuna accusa (v. punto II del presente Dossier).

Khaled si trovava ad attraversare detto valico in compagnia della moglie (italiana, professione insegnante) Francesca Antinucci e del loro figlio di 4 anni<sup>2</sup>. È fondamentale sin da ora evidenziare che **il viaggio della famiglia di El Qaisi/Antinucci** presso i territori occupati della Cisgiordania (leggi: in Palestina) era stato al lungo desiderato **per riabbracciare parenti ed amici e voluto dalla famiglia per permettere la registrazione del loro figlio presso l'anagrafe palestinese**. Khaled, infatti, è cresciuto in quei territori fin dalla nascita e per tutta l'adolescenza, successivamente trasferendosi in Italia con la madre e il fratello, qualche anno dopo il decesso per malattia di suo padre Kamal El Qaisi, stimato sindacalista palestinese che ha contribuito per decenni alla crescita consapevole di una Palestina libera e pacifica.

Dall'arresto del 31 agosto scorso Khaled è stato **trasferito nel carcere di massima sicurezza di Petah Tikwa** (v. punto III del presente Dossier) **e sottoposto a continui interrogatori, in assenza totale di accuse formali, senza il sostegno legale di un difensore** che potesse e possa affiancarlo, in spregio dei più elementari diritti alla difesa della persona. Uniche eccezioni al **regime di totale isolamento (sofferto per le prime due settimane) e all'assenza di contatti con l'esterno (compresi i familiari più stretti)** che perdura da 27 giorni, sono rappresentate da due visite concesse al Console italiano presso il Consolato di Tel Aviv, e da due soli e brevi incontri con il proprio legale arabo-israeliano. Incontri dai quali, tra l'altro, i familiari e l'avvocato italiano di Khaled non hanno potuto apprendere nessuna informazione rilevante. **Il legale**



**arabo-palestinese**, infatti, (così come tutta la stampa israeliana) **è vincolato da un gag order, ossia da un ordine di bavaglio, che impedisce la divulgazione anche di quanto accade in sede di udienza.**

Khaled è, infatti, comparso davanti a un giudice nelle giornate di 1.9.2023, 7.9.2023, 14.9.2023 e 21.9.2023, nelle quali, però, al di là del disporre la proroga dello stato di detenzione (l'ultima volta di 11 giorni), non è stata formulata alcuna imputazione. Lo svolgimento delle udienze e il loro contenuto restano, quindi, avvolti nella **segretezza**. Una situazione di totale incertezza e ignoranza che non consente di prevedere i possibili esiti della prossima udienza che si terrà il 1° ottobre p.v.

<sup>1</sup> <https://freekhaled.noblogs.org/il-centro-documentazione/>.

<sup>2</sup> Sulla narrazione dei crudi fatti avvenuti il 31 agosto si rimanda alla lettera aperta a firma di Francesca Antinucci e Lucia Marchetti, madre di Khaled, allegata al presente Dossier.

## II. LE GARANZIE PENALI DI ITALIA E ISRAELE A CONFRONTO

Nel denunciare la violazione dei diritti umani da parte di Israele nel caso di Khaled el-Qaisi, cittadino italo-palestinese arbitrariamente detenuto da ormai 27 giorni, è doveroso sottolineare come il sistema penale israeliano non riconosca, né a Khaled, né a moltissimi altri cittadini palestinesi e stranieri, le minime garanzie di difesa concesse a cittadini e stranieri nell'ordinamento italiano.

**Nonostante la doppia cittadinanza di Khaled valga a incardinare il suo procedimento davanti ad un'autorità giudiziaria ordinaria e non militare, come è invece previsto per i palestinesi con unica cittadinanza, il sistema israeliano consente, infatti,**

**anche nel suo caso, il trattenimento immotivato oltre ogni limite temporale accettabile, in condizione di totale ignoranza dei reati contestati e degli elementi fattuali che giustificano la contestazione, e senza una difesa legale che possa considerarsi effettiva.**

**Il sistema giurisdizionale israeliano si fonda, d'altro canto, su un atto di occupazione militare (contrario al diritto internazionale, ma ormai normalizzato), su una conseguente doppia giurisdizione (civile e militare) e, dunque, anche su un doppio standard, altamente discriminatorio nei confronti dei cittadini palestinesi; come si evince anche dalle statistiche sulle percentuali di condanne e assoluzioni<sup>3</sup>.**

### L'ARRESTO, IL FERMO, LA CUSTODIA CAUTELARE E LA DIFESA LEGALE

#### ITALIA

L'arresto o il fermo sono misure di restrizione del diritto inviolabile alla libertà personale che possono essere disposte solo con **atto motivato** dell'autorità giudiziaria e nei modi e casi previsti dalla legge (art. 13 della Costituzione). **L'arresto**, ammissibile in stato di flagranza, **o il fermo**, effettuabile dal Pubblico Ministero (PM) o dalla polizia anche al di là dello stato di flagranza quando ci sia un concreto pericolo di fuga del soggetto a cui è ascritto il reato, **devono essere convalidati da un Giudice entro 96 ore<sup>4</sup>**, altrimenti il soggetto viene rimesso immediatamente in libertà. **L'udienza di convalida, inoltre, deve svolgersi con la partecipazione del difensore dell'arrestato, a pena di nullità assoluta dell'intera procedura.** Nella stessa udienza, **il giudice, dopo aver condotto in prima persona l'interrogatorio dell'arrestato, può convalidare**

l'arresto o il fermo oppure non convalidarli. Anche nel caso in cui l'arresto o il fermo siano convalidati, **l'arrestato è rimesso immediatamente in libertà, a meno che il giudice applichi una misura coercitiva cautelare: ammissibile, però, solo se il PM ne abbia fatto richiesta e solo se sussistono i presupposti legali e le esigenze fattuali che la giustificano.**

Nel sistema penale italiano, infatti, **le misure coercitive cautelari** (che intervengono, cioè, prima della condanna definitiva dell'imputato) **devono essere sempre giustificate e, dunque, motivate dall'autorità giudiziaria** che le dispone. In particolare, **l'ordinanza di custodia cautelare deve contenere** alcuni elementi, necessari a consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato, tra cui «**la descrizione sommaria**

<sup>3</sup> Per tali riferimenti si possono consultare: <https://comune-info.net/perche-khaled-fa-paura-a-israele> e [https://www.huffingtonpost.it/esteri/2023/09/24/news/israele\\_non\\_puo\\_detenere\\_un\\_italiano\\_senza\\_accuse\\_roma\\_chieda\\_il\\_rilascio\\_di\\_khaled-13416343/](https://www.huffingtonpost.it/esteri/2023/09/24/news/israele_non_puo_detenere_un_italiano_senza_accuse_roma_chieda_il_rilascio_di_khaled-13416343/).

<sup>4</sup> In particolare, il PM entro 48 ore dall'arresto o dal fermo deve richiedere la convalida al Giudice e quest'ultimo deve fissare l'udienza di convalida al più presto, e comunque entro le 48 ore successive, dandone avviso, senza ritardo, al PM e al difensore.

**del fatto e delle norme che si assumono violate»**, oltre che **«delle esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la misura**, con indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti». L'ordinanza che manchi degli elementi prescritti (dall'art. 292 del codice di procedura penale) è sanzionata con la **nullità rilevabile anche d'ufficio**.

La tutela del diritto costituzionale di difesa impone, inoltre, che, al momento dell'esecuzione della misura di custodia cautelare, **l'ordinanza venga consegnata al soggetto indagato in una lingua allo stesso nota, unitamente all'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia**, nonché depositata in tribunale per consentire a quest'ultimo di prenderne visione. In tutte le fasi del procedimento, il soggetto indagato ha diritto ad essere assistito da un **difensore**, il quale ha a sua volta **diritto a presenziare a ogni atto garantito** (interrogatorio, perquisizioni, ecc.) nonché la possibilità di **effettuare colloqui** in carcere con il proprio assistito, **con la frequenza e la durata che vuole, sin dal momento dell'arresto e in qualsiasi struttura il soggetto sia trattenuto**.

Altri strumenti per garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto indagato sono i **mezzi di impugnazione degli atti del procedimento a suo carico**.

L'atto giudiziale che convalida l'arresto o il fermo può essere, infatti, impugnato proponendo **ricorso per Cassazione**. L'ordinanza di custodia cautelare, inoltre, può essere impugnata dal difensore in un sistema a catena con termini mai superiori ai **10 giorni**. In prima battuta, egli può proporre, allo stesso giudice che l'ha emessa, **un'istanza di revoca o di sostituzione della misura custodiale**.

In seconda battuta, l'eventuale rigetto dell'istanza di revoca è impugnabile con **appello al Tribunale della Libertà**. In terza battuta, l'eventuale rigetto dell'appello cautelare può essere impugnato con **ricorso per Cassazione**. Anche l'ordinanza applicativa di misura cautelare è autonomamente impugnabile, proponendo **richiesta di riesame al Tribunale della Libertà**, che può annullare, confermare o riformare l'ordinanza. E anche in questo caso, avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà il difensore può proporre **ricorso per cassazione**.

Senza considerare la possibilità di **richiedere, in qualunque momento, la sostituzione della custodia con misure cautelari più attenuate** come gli arresti domiciliari, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto o l'obbligo di dimora<sup>5</sup>.

## ISRAELE

L'arbitrario trattenimento di Khaled è stato eseguito durante un controllo dei documenti a un valico di frontiera che le autorità israeliane occupano militarmente, esercitando un potere di fatto denunciato anche dalle risoluzioni dell'Onu. **Il trattenimento è dunque avvenuto senza che Khaled fosse sorpreso a commettere alcun reato**. Le autorità militari israeliane, inoltre, **non gli hanno consegnato alcuna ordinanza di custodia cautelare, né lo hanno informato a voce** delle ragioni poste alla base del suo trattenimento e quindi degli elementi su cui lo stesso trovi fondamento, **né hanno informato il suo difensore**.

**L'assistenza di un difensore, anzi, gli è stata quasi completamente negata**. Khaled, infatti, ha potuto

incontrare il proprio avvocato solo dopo 15 giorni dall'arresto, mentre l'avvocato non può accedere liberamente in carcere, essendo costretto a chiedere alla direzione un'autorizzazione che può essergli negata.

L'assenza di un qualsiasi atto di contestazione che illustri le motivazioni giuridiche e fattuali alla base del trattenimento di Khaled si riflette, inevitabilmente, nell'**impossibilità** (logica e giuridica) di **esercitare il proprio diritto di difesa attraverso le garanzie previste dai mezzi di impugnazione giudiziale**.

In altri termini, non essendo stato destinatario di alcuna ordinanza, Khaled non può avanzare nessuna istanza di revoca o modifica, né impugnare eventuali rigetti.

<sup>5</sup> In caso di istanza il Giudice deve provvedere entro 5 giorni, previa acquisizione del parere, non vincolante, del P.M. che dovrà essere espresso entro 2 giorni; in assenza di parere, il Giudice procederà egualmente. Avverso il provvedimento di rigetto del Giudice sono esperibili i rimedi dell'appello cautelare e del ricorso per cassazione già indicati.

# L'INTERROGATORIO

## ITALIA

Nell'ordinamento italiano l'interrogatorio del soggetto indagato **è sempre condotto dall'autorità giudiziaria**, durante l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo oppure entro 5 giorni dall'inizio del trattenimento cautelare (lasso di tempo nel quale è fatto divieto anche al PM di interagire con il soggetto in custodia). L'interrogatorio deve, inoltre, sempre svolgersi **con la partecipazione del difensore del soggetto indagato**, la cui assenza determina la nullità assoluta dell'interrogatorio.

**Nel corso degli interrogatori non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona**

**interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.**

Con ciò intendendo il ricorso a strumenti tecnici quali l'ipnosi, la narcoanalisi, il lie detector, ma anche l'uso di modalità di assunzione della prova comunque manipolatrici della psiche, quali interrogatori estenuanti, inganni e minacce, lusinghe e favori. Il fatto che l'eventuale consenso dell'interrogato non valga a legittimare un interrogatorio condotto con modalità vietate evidenzia il **carattere "assoluto" del principio che tutela la libertà morale della persona.**

## ISRAELE

Dal 31 agosto 2023, Khaled viene **interrogato quotidianamente, per molte ore e in condizioni di stress psicofisico**. Tali estenuanti interrogatori, probabilmente **non sono condotti da un'autorità giudiziaria, ma da autorità militari e/o servizi segreti** (che, ricordiamo, esercitano un potere di fatto fondato sull'occupazione armata dei territori palestinesi). Durante gli interrogatori, inoltre, Khaled è **privo di assistenza legale**. Il difensore, infatti, interviene nelle udienze che si susseguono ogni 7 o 11 giorni, ma non partecipa ai quotidiani interrogatori. La preoccupazione che gli interrogatori siano **condotti con tecniche e metodi illegali** in quanto volti ad influire negativamente sull'autodeterminazione di Khaled e ad alterarne la capacità di giudizio è, inoltre, molto concreta.

**Il carcere di Petah Tikva è, infatti, tristemente noto per le ripetute violazioni dei diritti umani che detenuti e organizzazioni internazionali hanno nel tempo ampiamente denunciato e documentato<sup>6</sup>,**

senza, tra l'altro, che questo abbia mai comportato alcuna indagine a carico dei responsabili dei trattamenti disumani e degradanti inflitti durante gli interrogatori e il trattenimento nella struttura. **La Corte suprema israeliana legittima, infatti, i «metodi fisici di interrogatorio» fin dal 1999**, quando, **utilizzando l'artificiosa e pericolosissima dottrina della cosiddetta «bomba ad orologeria»**, ha esentato i funzionari dei servizi segreti da qualsiasi responsabilità per la violazione del divieto di maltrattamenti e torture, nelle ipotesi in cui "si supponga" che il soggetto interrogato abbia informazioni su un imminente attentato alla "sicurezza" di Israele (cioè dell'occupazione militare illegale e illegittima). Una dottrina, questa della bomba ad orologeria, del tutto strumentale in quanto **suscettibile, per l'estrema vaghezza dei suoi contenuti, di estendersi** a macchia d'olio fino a coprire anche i numerosissimi episodi di (eufemisticamente definiti) «interrogatori fisici» inflitti a cittadini palestinesi minorenni<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Si rinvia *infra* al punto III del presente Dossier.

<sup>7</sup> <https://www.theguardian.com/world/2012/jan/22/palestinian-children-detained-jail-israel?INTCMP=SRCH->

# III.IL CENTRO DI DETENZIONE DI PETAH TIKVA

Il centro di *Petah Tikva* si trova nei territori occupati dal 1948, sulla terra colonizzata dall'insediamento di *Petah Tikva*, ed è stato costruito appositamente per consentire gli interrogatori dei prigionieri palestinesi amministrati dall'esercito. Il centro per gli interrogatori è stato costruito senza finestre nelle stanze o nelle celle.

Dal rapporto pubblicato dall'organizzazione *B'Tselem* congiuntamente con il *Center for the Defense of the Individual*, basata sulla **testimonianza di 121 persone palestinesi, trattenute per durate che arrivano fino a due mesi** nel centro interrogatori di Petah Tikva della *Israel Security Agency* (anche conosciuta come *Shin Bet*), emerge uno **scenario costellato di abusi** di ogni tipo e sorta: **violenza fisiche, verbali e psicologiche, condizioni igienico-sanitarie degradanti, minacce, privazione del sonno, progettazione ostile della struttura stessa, e non solo.**

Le testimonianze mostrano che ogni volta che le persone sono state arrestate dalle loro case, sono state prese nel cuore della notte. Nel 30% dei casi, le forze di sicurezza hanno usato violenza fisica nei confronti della persona arrestata durante l'arresto o durante il tragitto verso la struttura di detenzione. I detenuti hanno raccontato di essere stati arrestati con violenza, poi portati in veicoli militari, dove sono stati fatti inginocchiare sul pavimento, con la testa rivolta verso il basso, per tutto il viaggio. Diversi detenuti hanno riferito che un cane è stato tenuto accanto a loro nel veicolo durante il viaggio. Alcuni hanno riferito di aver sofferto dolori incredibili, perdita di sensibilità, gonfiore, ferite e cicatrici perché le loro mani erano legate troppo strettamente con manette di plastica. Inoltre, alcuni hanno riferito che la casa era stata danneggiata durante l'arresto.

La maggior parte dei detenuti è stata portata in un luogo provvisorio, o in una serie di luoghi provvisori uno dopo l'altro, dove le autorità hanno eseguito procedure amministrative e hanno passato il detenuto di mano in mano. Un luogo provvisorio può essere un insediamento, una base militare, un posto di blocco o



persino un incrocio stradale. Nella maggior parte dei casi si tratta di una struttura di detenzione temporanea in West Bank.

I detenuti sono stati fatti uscire dalle celle solo per gli interrogatori, in qualche raro incontro con un avvocato o con un rappresentante del Comitato Internazionale della Croce Rossa, durante le docce o le visite all'ambulatorio medico, o quando vengono portati davanti a un tribunale militare per prolungare la detenzione. Quest'ultimo caso non si è verificato di frequente, poiché le proroghe sono state concesse generalmente per otto giorni e oltre.

Le testimonianze indicano che nella struttura di *Petah Tikva* ci sono diversi tipi di celle, che differiscono principalmente per le dimensioni. **Le celle più piccole possono contenere una sola persona, con un materasso sottile che copre quasi tutto il pavimento, a parte una toilette turca. I detenuti hanno stimato le dimensioni di queste celle in circa 1,5 x 2 metri.** Le celle più grandi ospitano gruppi di detenuti che hanno terminato l'interrogatorio, e sono anche abbastanza grandi da contenere il materasso dato a ciascun detenuto.

In alcune celle **il soffitto era talmente basso che i detenuti hanno riferito di poterlo toccare stando in piedi. Le pareti delle celle sono di cemento grigio e ruvido, con pezzi sporgenti, in modo che una persona non possa appoggiarsi ad esse.** Le celle sono ventilate da quello che sembra essere un sistema di condizionamento dell'aria controllato dall'esterno



della cella. Molti detenuti hanno dichiarato che **l'aria che entra nelle celle è troppo fredda o troppo calda.**

Numerosissimi detenuti sono stati **tenuti in isolamento** per una parte della loro permanenza nella struttura. Questo è avvenuto per lo più all'inizio del periodo di detenzione, ma alcuni sono stati tenuti in isolamento anche in seguito, a volte anche dopo il completamento dell'interrogatorio. Una persona detenuta in isolamento non ha contatti con gli altri detenuti, e nemmeno con i carcerieri che gli portano i pasti, poiché questi vengono fatti passare attraverso una fessura nella porta della cella.

I detenuti hanno costantemente descritto le **celle** come **puzzolenti e ammuffite, con una puzza di fogna che riempiva la cella.** Molti detenuti hanno dichiarato che le celle erano sporche e non venivano affatto pulite dal personale della struttura o **non venivano pulite** abbastanza spesso da garantire l'igiene basilare. Il personale non forniva ai detenuti il materiale per pulire le celle da soli. Diversi detenuti sono riusciti a ottenere tale materiale dopo ripetute insistenze.

Tutti i detenuti avevano a disposizione un materasso sottile e **poche coperte**, che hanno descritto come **ammuffite e maleodoranti. Alla maggior parte dei**

**detenuti non sono stati forniti articoli igienici di base, come carta igienica, sapone, asciugamani, spazzolino da denti, ecc. carta igienica, sapone, asciugamano, spazzolino e dentifricio.**

Alcuni dei detenuti non sono stati nutriti in modo ordinato, o non lo sono stati affatto, il primo giorno di detenzione. **La maggior parte degli arresti è stata effettuata nelle prime ore del mattino e il primo interrogatorio nella struttura di Petah Tikva a volte è durato fino alle prime ore del mattino successivo, senza una pausa per mangiare.** Ad alcuni detenuti è stato dato il primo pasto durante il tragitto verso la cella, al termine dell'interrogatorio.

La netta maggioranza dei detenuti (80 su 121) ha dichiarato che il cibo era di scarsa qualità e quantità. Hanno descritto il cibo come non identificabile: **riso poco cotto oppure stantio; uova sode stantie e di colore nerastro o bluastro; pollo con ancora le piume**, ecc. Molti detenuti hanno detto che il cibo cotto veniva servito freddo. **Molti detenuti hanno trovato il cibo così disgustoso da non toccarlo o da mangiarne solo alcune parti.** Alcuni hanno detto che, per tutta la durata della loro detenzione nella struttura, erano costantemente affamati e molti hanno riferito una significativa perdita di peso.

Quando i detenuti non erano in cella, di solito si trovavano nelle stanze degli interrogatori. **Il tempo trascorso nella stanza degli interrogatori a volte durava quasi tutto il giorno, giorno dopo giorno.** Molti sono stati trattenuti in una sala interrogatori per lunghi periodi di tempo senza essere interrogati e persino senza la presenza di un interrogatore. In un certo senso, la permanenza nella stanza degli interrogatori ha prolungato la privazione di stimoli e ha aumentato il deterioramento delle condizioni fisiche dei detenuti. D'altra parte, i detenuti si sentivano sollevati dal trasferimento fuori dalla cella. La maggior parte delle celle sono sotterranee, o sono state percepite così dai detenuti, mentre le stanze per gli interrogatori, invece, sono in superficie e hanno finestre che permettono al detenuto di sapere se è giorno o notte.

Tuttavia, la restrizione dei movimenti è ancora maggiore nella stanza degli interrogatori. **Per tutto il tempo nella stanza, i detenuti stanno seduti su una sedia con una struttura metallica, uno schienale e un sedile di plastica dura, ancorato al pavimento. Stanno seduti con la schiena appoggiata allo schienale e le mani ammanettate dietro di esso. Le manette vengono attaccate a una catena che passa attraverso un anello nello schienale. A volte le gambe del detenuto erano ammanettate tra loro e talvolta anche alle gambe della sedia.** Raramente i detenuti avevano una o entrambe le mani libere. In molti casi, i detenuti dovevano tenere le gambe distese all'indietro, dietro le gambe anteriori della sedia. **Spesso i detenuti erano legati alla sedia, immobilizzati, dal mattino fino al rientro in cella la sera, con brevi pause. Diversi detenuti hanno dichiarato che gli inquirenti hanno impedito loro di andare in bagno. In alcuni casi, ai detenuti non è stata concessa una pausa per mangiare,** anche se erano nella stanza degli interrogatori all'ora dei pasti.

Molti detenuti hanno riferito che gli inquirenti si rivolgevano a loro con imprecazioni, linguaggio degradante e insulti di natura sessuale o umiliante, oltre a **minacce**, tra cui quella **di tenere il detenuto in isolamento per molti mesi, minacce sessuali, minacce di percosse e la minaccia di un "interrogatorio militare", che i detenuti hanno capito significare tortura fisica intensa.** Due detenuti sono stati minacciati **di ricevere scosse elettriche.** Un'altra minaccia ricorrente è stata quella **di essere trattenuti in detenzione amministrativa,** comprese le minacce di prolungare tale detenzione a tempo indeterminato.

Molti detenuti hanno raccontato che gli inquirenti hanno sfruttato i loro rapporti con le loro famiglie per esercitare pressioni su di loro. Gli inquirenti hanno usato imprecazioni relative ai membri della famiglia, in particolare insulti di natura sessuale riguardanti le donne della famiglia. **Gli inquirenti hanno anche minacciato di trattenere i familiari o di far loro del male. A diversi detenuti sono stati mostrati i membri della famiglia che erano stati arrestati;** in alcuni altri casi, gli interrogatori hanno cercato di fare pressione sul detenuto sfruttando la sua preoccupazione per i familiari e il fatto che gli mancavano i parenti.

**Molti detenuti hanno riferito di essere stati gravemente privati del sonno,** a causa dei mezzi descritti in precedenza, o di essere stati tenuti per lunghi periodi in una stanza per gli interrogatori, con pause molto brevi in cella. Alcuni detenuti hanno dichiarato di essere stati privati del sonno per più di 24 ore. I detenuti hanno riferito che la privazione del sonno ha **provocato tremori, dolori agli occhi, mal di testa e una sensazione di stordimento, aumentando il disorientamento e l'angoscia.**

## IV. IL CONTESTO

La vicenda di Khaled El Qaisi si inserisce – ahinoi – nella annosa questione israeliano-palestinese, mai risolta e di nuovo in escalation dal 2022. Molte sono le fonti che denunciano quello che sta accadendo nei territori occupati, tanto che anche l'Unione Europea, nella **recentissima Raccomandazione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023**<sup>8</sup>, si è espressa con nettezza per la fine dell'escalation e per la ripresa delle trattative di pace volte anche alla restituzione dei territori occupati:

*«considerando che l'occupazione israeliana del territorio palestinese dura da 56 anni; che resta ferma la posizione dell'UE secondo cui l'occupazione permanente, gli insediamenti, le demolizioni e gli sgomberi sono illegali a norma del diritto internazionale; che il numero di coloni e la costruzione delle relative infrastrutture in Cisgiordania e a Gerusalemme Est sono aumentati vertiginosamente dopo la firma degli accordi di Oslo e Oslo II e costituiscono una palese violazione del diritto internazionale e un forte ostacolo al raggiungimento della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati nonché di una pace giusta, duratura e globale; che ciò ha profondamente modificato il panorama sociale e demografico della Cisgiordania e ha portato alla frammentazione delle aree palestinesi»* (Considerando lett. G).

Del resto, nel dicembre 2022, anche **l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva votato una risoluzione con cui ha chiesto alla Corte internazionale di Giustizia di esprimere un parere sull'occupazione israeliana** dei territori di Cisgiordania e Striscia di Gaza. Ad ogni modo, quel che sta vivendo Khaled El Qaisi nella sua triste esperienza di detenuto in attesa di una formulazione di accusa (situazione che riecheggia il drammatico scritto kafkiano "Il processo"), pare essere la punta di un iceberg già sotto osservazione dalle Nazioni Unite.

**Il rapporto della relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato dal 1967, dott.ssa Francesca Albanese**, fa emergere una **prassi in permanente violazione dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla sedimentazione del diritto internazionale nonché una prassi consolidata in relazione alla privazione della libertà**. Si legge infatti nelle conclusioni:

*«L'arbitrarietà diffusa e sistematica del regime carcerario israeliano nei confronti dei palestinesi è un'ulteriore manifestazione dell'illegalità intrinseca dell'occupazione israeliana e rafforza la necessità di ritenere Israele responsabile, ponendo fine all'occupazione acquisitiva che impone da 56 anni. **È fondamentale che la comunità internazionale riconosca che l'illegalità dell'occupazione israeliana non possa essere sanata o umanizzata riformando alcune delle sue conseguenze più brutali.** In base alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale, in particolare alla legge sulla responsabilità dello Stato, **gli Stati terzi hanno il dovere di non contribuire, né condonare l'apartheid coloniale di Israele, che punisce i palestinesi per aver rivendicato o rifiutato di rinunciare al loro diritto collettivo di esistere come popolo e di agire per realizzare tutte le condizioni che consentirebbero al popolo palestinese di godere dei propri diritti, compreso il diritto inalienabile all'autodeterminazione»** (pag. 25 Report).*

È evidente, quindi, che la vicenda di Khaled si inserisce in un contesto di occupazione di territori e privazioni di libertà che continuano a coinvolgere le popolazioni coinvolte.

In questo contesto si fa fatica a non credere che quello che sta accadendo a Khaled prescinda dalla sua cittadinanza palestinese.

---

<sup>8</sup> Raccomandazione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle relazioni con l'Autorità palestinese (2021/2207(INI)).

# V. CONCLUSIONI

A fronte della angosciosa e tragica situazione qui ricostruita nei suoi profili più rilevanti, il silenzio dello Stato italiano sulla detenzione immotivata e violenta di un proprio cittadino desta sconcerto e indignazione.

Khaled El Qaisi, dopo 27 giorni di prigionia, si trova ancora nella condizione di totale ignoranza degli elementi di fatto e di diritto che lo costringono in un centro di detenzione, ampiamente e tristemente noto per i metodi disumani con cui i carcerieri conducono i quotidiani "interrogatori fisici" dei detenuti, senza possibilità alcuna di difendersi, di avere assistenza legale, né di avere contatti con l'esterno.

Può uno Stato che si considera democratico e fondato sul diritto accettare che uno Stato estero violi in modo tanto plateale i diritti umani di un proprio cittadino?

Khaled è vittima di una persecuzione (politica ed etnica) che da decenni le autorità israeliane perpetrano ai danni della popolazione palestinese, mediante un'occupazione militare dei territori palestinesi, in aperta violazione del diritto internazionale, come la stessa comunità internazionale riconosce in numerosi rapporti, risoluzioni e raccomandazioni.

Khaled El Qaisi è trattenuto, infatti, in quanto cittadino (anche) palestinese, appassionato della memoria storica e del patrimonio culturale palestinese, orgoglioso dei suoi luoghi d'origine tanto da avere interesse a trasmettere la cittadinanza palestinese a suo figlio. Possono queste caratteristiche integrare una "questione di sicurezza nazionale" per Israele?

Sulle ragioni del contegno che le istituzioni stanno dimostrando in queste settimane si potrebbe discutere a lungo, con stringenti argomentazioni di varia natura. Ma al momento ci interessa solo ribadire che l'intollerabile indifferenza dello Stato italiano deve cessare immediatamente, e che le sue autorità devono mettere in atto ogni azione possibile per riportare un proprio cittadino a casa. A meno di non voler sostenere che lo Stato italiano si riserva la facoltà di discriminare gli italiani che godono di una doppia cittadinanza, o, ancor peggio, di insinuare che in società sempre più interconnesse e (sedicenti) multiculturali non ci sia spazio per la cultura e il popolo palestinese.

Roma, 27.9.2023

**Comitato per la liberazione di Khaled El Qaisi**

## LA LETTERA APERTA DI FRANCESCA ANTINUCCI E LUCIA MARCHETTI, LA MOGLIE E LA MADRE DI KHALED

*Il 31 agosto Khaled El Qaisi, rispettivamente marito e figlio delle scriventi, è stato trattenuto dalle autorità israeliane ed è tuttora prigioniero in virtù di una misura precautelare in attesa di verifica di elementi per formulare un'accusa.*

*Lo scorso giovedì Khaled, che ha doppia cittadinanza, italiana e palestinese, attraversava con moglie e figlio il valico di frontiera di "Allenby" dopo aver trascorso le vacanze con la propria famiglia a Betlemme, in Palestina.*

*Al controllo dei bagagli e dei documenti, dopo una lunga attesa, è stato ammanettato sotto lo sguardo incredulo del figlio di 4 anni, della moglie nonché di tutti i presenti che erano in attesa di poter riprendere il proprio percorso.*

*Alle richieste di delucidazioni della moglie non è seguita risposta alcuna, piuttosto le sono state sottoposte domande per poi essere allontanata col proprio figlio verso il territorio giordano, senza telefono, senza contanti né contatti, in un paese straniero.*

*Nel tardo pomeriggio la moglie e il bambino sono riusciti a raggiungere l'Ambasciata Italiana solo grazie alla umana generosità di alcune signore palestinesi.*

*Khaled, traduttore e studente di Lingue e Civiltà Orientali all'Università La Sapienza di Roma, stimato per il suo appassionato impegno nella raccolta e divulgazione e traduzione di materiale storico palestinese, è tra i fondatori del Centro Documentazione Palestinese, associazione che mira a promuovere la cultura palestinese in Italia.*

*La famiglia, gli amici ma anche chi ha semplicemente avuto occasione di conoscerlo, sono in fremente attesa di avere aggiornamenti.*

*Al momento ancora non ha potuto incontrare il suo avvocato e sono ancora poche le notizie che si hanno riguardo alla sua incolumità.*

*Dal consolato e dal legale abbiamo saputo solo che affronterà un'udienza giovedì 7 settembre.*

*Immaginiamo intanto Khaled in completo isolamento, senza contatti col mondo esterno, senza percezione reale dello scorrere del tempo, sotto la pressione di continui interrogatori, in pensiero angosciato per la sorte del proprio figlio e di sua moglie lasciati allo sbaraglio con l'unica immagine negli occhi relativa alla sua deportazione in manette.*

*La situazione è dunque gravissima.*

*Attendiamo con grande ansia la risoluzione di questa ingiusta prigionia.*

*Chiediamo a chiunque ne abbia il potere, che si accerti delle condizioni di salute di Khaled e che soprattutto eserciti tutte le pressioni necessarie per la sua celere liberazione.*

Le scriventi **Francesca Antinucci**, moglie

**Lucia Marchetti**, madre

[freekhaled.noblogs.org](http://freekhaled.noblogs.org)

 @comitatofreekhaled

 Comitato Free Khaled

 Comitato Free Khaled

 @freeKhaledQaisi

 [comitatofreekhaled@gmail.com](mailto:comitatofreekhaled@gmail.com)